

ACCORDO PER L'ADEGUAMENTO DEL VALORE DEL BUONO PASTO ELETTRONICO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI.

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente accordo riguarda il personale dell'area della dirigenza e dei segretari comunali del comparto di cui di cui all'art. 2, comma 1, punto 1), dell'accordo collettivo provinciale quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003, come modificato dall'accordo quadro di data 6 dicembre 2016, dipendente degli enti destinatari della contrattazione collettiva provinciale in base all'art. 54 della legge sul personale della Provincia 1997 (Provincia autonoma di Trento ed enti strumentali pubblici, Azienda provinciale per i servizi sanitari, Comuni e loro Consorzi, Aziende pubbliche di servizi alla persona).
2. Il presente accordo si applica al personale del Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 2, c.1 n.1) dell'accordo quadro sui comparti di contrattazione collettiva provinciale di data 25 settembre 2003 e ss.mm. e della deliberazione del Consiglio provinciale di data 4 aprile 2017, n. 5.

Art. 2

Adeguamento valore buono pasto

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo il valore del buono pasto elettronico previsto dal comma 1 dell'art. 4 "Buono pasto" dell'Accordo sul trattamento accessorio del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto Autonomie locali di data 10 maggio 2007 è elevato ad euro 7,00.
2. Restano confermate le altre disposizioni previste nell'art. 4 "Buono pasto" dell'Accordo sul trattamento accessorio del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto Autonomie locali di data 10 maggio 2007.
3. Gli enti destinatari del presente accordo che non hanno aderito alla convenzione quadro per il servizio sostitutivo di mensa sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento il 27 marzo 2023 dovranno adeguare le convenzioni attualmente in essere per il servizio sostitutivo di mensa entro **5** mesi dalla sottoscrizione del presente accordo. Dalla data di decorrenza di cui al comma 1 fino al momento dell'avvenuto adeguamento, **comunque non oltre il termine di cui al precedente periodo**, la differenza di valore del buono pasto pari ad 1,00 euro viene erogata direttamente al lavoratore a fronte di ogni buono pasto utilizzato.